



ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Cureglia richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 52 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear);

ORDINA

Articolo 1

La presente Ordinanza regola le competenze delegate dalla Lear e dal RLear al Municipio, inoltre quelle delegate dal Municipio alla Polizia Torre di Redde (in seguito Polizia) in materia di esercizi pubblici.

Articolo 2

Notifica

Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi

Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati ed eventuali cambiamenti nel corso dell'anno vanno notificati con almeno 15 giorni di anticipo.

Articolo 3

Orari di apertura/chiusura

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici sono quelli stabiliti dall'art. 16 cpv 1 Lear (05.00 – 01.00).

Entro questi limiti, gli esercizi devono sempre rimanere aperti.

Gli esercizi possono rimanere aperti oltre gli orari notificati, un'ora oltre l'orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l'orario di chiusura serale. In caso di chiusura ritardata, il gerente comunica tempestivamente la sua decisione alla Polizia.

Articolo 4

Deroghe d'orario

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dall'art. 16 cpv. 1 Lear.

Le deroghe possono essere concesse dalla Polizia in circostanze o eventi particolari.

Le richieste di deroga motivate devono pervenire alla Polizia con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili in precedenza.

Municipio e Polizia possono concedere deroghe generalizzate a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (Carnevale, Vigilia di Pasqua, Festività del 1° agosto, Vigilia di Natale, San Silvestro, ecc.).

Articolo 5

Permessi speciali

Le richieste di permessi speciali di cui all'art. 30 Lear vanno inoltrate al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Il gerente responsabile deve garantire la sua presenza sul posto e il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 73 cpv. 2 e 74 RLear (salvo lett. c).

I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 RLear.

I permessi speciali che interessano Casa Rusca e il Parco devono inoltre rispettare le normative interne.

Articolo 6
Tasse

Le decisioni che prevedono deroghe di orario sono sottoposte al prelievo di una tassa di fr 30.— per ogni ora concessa.

La tassa per la concessione di permessi speciali di cui all'art. 5 è soggetta al prelievo di una tassa base di fr 50.— più fr 20.— per ogni giorno di attività. In casi particolari di interesse pubblico, il Municipio può esentare il richiedente dal pagamento delle tasse.

Articolo 7
Musica e balli pubblici

L'organizzazione di musica e balli occasionali negli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.

Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).

Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

Articolo 8
Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio nell'ambito delle sue competenze. La procedura e l'ammontare massimo della multa sono regolate secondo i dettami LOC.

Articolo 9
Revoca

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali ed alle deroghe d'orario quando per ottenerle sono state fornite informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più attuali.

Articolo 10
Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato (vale anche in materia contravvenzionale).

Contro le decisioni della Polizia Torre di Redde è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Articolo 11
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.
L'Ordinanza sugli esercizi pubblici del 28 gennaio 1998 è abrogata.

Publicata all'albo comunale e sul sito del Comune dal 25 novembre 2015 all'11 gennaio 2016 (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA

Il Sindaco:
Paolo Pagnamenta

Il Segretario:
Urs Strozzege